



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 dicembre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0178 (COD)**

14970/19
ADD 1

LIMITE

EF 357
ECOFIN 1126
CODEC 1750
ENV 995
SUSTDEV 173

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	COM (2018) 353 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili - Approvazione del testo di compromesso finale

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso finale sulla proposta della Commissione in oggetto.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato, tra l'altro, su una crescita economica equilibrata e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente.

¹ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

(2) Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile², imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) riguardanti i tre pilastri della sostenibilità: governance ambientale, sociale ed economica. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe"³ lega gli OSS al quadro politico dell'Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall'inizio. Nelle conclusioni del 20 giugno 2017⁴ il Consiglio dell'Unione europea ha confermato l'impegno dell'Unione e degli Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate. L'11 dicembre 2019 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione sul Green Deal europeo.

(3) Nel 2016 il Consiglio ha concluso a nome dell'Unione l'accordo di Parigi⁵. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. In tale contesto, il 12 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sui cambiamenti climatici. Il presente regolamento rappresenta quindi un passo fondamentale verso l'obiettivo di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050.

(4) La sostenibilità e la transizione a un'economia sicura, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono elementi chiave per garantire la competitività dell'economia dell'Unione nel lungo termine. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell'Unione europea e i trattati dell'UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.

² Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU 2015), disponibile alla pagina <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.

³ COM(2016) 739 final.

⁴ DEVGEN 139, ONU 83, ENV 624.

⁵ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

(5) A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell'Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018⁶, sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell'Unione per fare chiarezza su quali attività sono "verdi" o "sostenibili", partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.

(6) A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile⁷ definendo un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L'istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione. Il piano d'azione riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve fondarsi su una comprensione condivisa e olistica dell'ecosostenibilità delle attività e degli investimenti. Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali dovrebbe permettere di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili. Ulteriori linee guida sulle attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali, potrebbero essere sviluppate in una fase successiva.

⁶ Relazione finale del gruppo di esperti di alto livello dell'Unione in materia di finanza sostenibile, disponibile alla pagina: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.

⁷ COM(2018) 97 final.

(6 bis) Data la natura sistemica delle sfide ambientali a livello mondiale, è necessario adottare un approccio sistemico e lungimirante all'ecosostenibilità al fine di affrontare le crescenti tendenze negative, quali i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, il consumo eccessivo di risorse a livello mondiale, l'emergere di nuove minacce tra cui le sostanze chimiche pericolose e i relativi effetti combinati, la scarsità alimentare, la riduzione dello strato di ozono, l'acidificazione degli oceani, l'esaurimento delle acque dolci e i cambiamenti di destinazione dei terreni.

(7) La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ ha sollecitato una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all'ambiente e al clima, in particolare attraverso l'introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.

(8) Il raggiungimento degli OSS nell'Unione richiede l'incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi e garantire che i flussi di capitali incanalati verso investimenti sostenibili non siano ostacolati nel mercato interno.

(8 bis) L'entità della sfida e i costi legati all'inerzia o a ritardi nell'intervento comportano un riorientamento graduale del sistema finanziario affinché sostenga un'economia che funzioni su basi sostenibili. A tal fine, è necessario integrare pienamente nel sistema la finanza sostenibile e occorre tener conto dell'impatto di tutti i prodotti e servizi finanziari in termini di sostenibilità.

⁸ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(9) L'offerta di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili. I requisiti nazionali per commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come investimenti ecosostenibili, inclusi i requisiti definiti dagli Stati membri e dall'Unione per consentire ai pertinenti operatori di mercato di usare un marchio nazionale, puntano ad aumentare la fiducia degli investitori e a sensibilizzarli maggiormente agli impatti ambientali, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della "verniciatura verde". Questa pratica consiste nell'ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà non soddisfa gli standard ambientali di base. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi. Tali sistemi esistenti sono basati su tassonomie che classificano le attività economiche ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o introducano altri requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti dovranno soddisfare per poter commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli Stati membri faranno ricorso alle rispettive tassonomie nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali requisiti nazionali si basano su criteri diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori saranno scoraggiati dall'investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà di confrontare diverse opportunità d'investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell'Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili ai fini di tali diversi marchi. L'assenza di criteri uniformi aumenterà quindi i costi e creerà un forte disincentivo per gli operatori economici, con conseguente impedimento dell'accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri per investimenti sostenibili.

I criteri per stabilire se un'attività economica è ecosostenibile dovrebbero essere armonizzati a livello dell'Unione, allo scopo di rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la raccolta dei fondi per i progetti ecosostenibili e impedire che ne emergano in futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà più facile per gli operatori economici raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le loro attività ecosostenibili, poiché le attività economiche potranno essere confrontate a fronte di criteri uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi più facile attirare investimenti da altri paesi dell'Unione.

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati finanziari non forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a come le attività in cui investono contribuiscono agli obiettivi ambientali, oppure se per spiegare quel che costituisce un'attività economica "ecosostenibile" usano concetti differenti per gli investitori sarà troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che questa situazione scoraggia gli investitori dall'investire nei prodotti finanziari ecosostenibili. Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali o le iniziative di mercato attuate per affrontare questo problema entro i confini nazionali portano a una frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari comunicano come e in che misura i prodotti finanziari che offrono qualificandoli come ecosostenibili soddisfano effettivamente i criteri per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del presente regolamento, e se per comunicare tali informazioni usano criteri comuni adottati a livello di Unione, sarà più facile per gli investitori confrontare le opportunità di investimento oltrefrontiera e le imprese che beneficiano degli investimenti saranno incentivate a rendere più sostenibili i loro modelli aziendali. Inoltre, gli investitori investiranno con maggiore fiducia in prodotti finanziari ecosostenibili di tutta l'Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno.

(11) Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che emergano in futuro, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune di investimento ecosostenibile all'atto di definire i requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono soddisfare per etichettare i prodotti finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili a livello nazionale e dell'Unione. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento a regimi di incentivi fiscali basati su certificati che esistono da prima dell'entrata in vigore del presente regolamento lasciano impregiudicate le competenze dell'Unione e degli Stati membri in materia di disposizioni fiscali, come sancito dai trattati.

(12) Definire i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche potrebbe incoraggiare gli operatori economici non soggetti al presente regolamento a pubblicare e divulgare volontariamente sui loro siti le informazioni relative alle proprie attività economiche ecosostenibili. Le informazioni non solo permetteranno ai partecipanti ai mercati finanziari e agli altri attori pertinenti dei mercati finanziari di individuare facilmente gli operatori economici che svolgono attività economiche ecosostenibili, ma faciliteranno anche tali operatori economici nella raccolta di fondi per le loro attività ecosostenibili.

(13) Una classificazione unionale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche future dell'Unione a sostegno della finanza sostenibile, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l'Unione, nonché per gettare le basi per altre misure economiche e normative. Requisiti giuridici uniformi volti a stabilire il grado di ecosostenibilità degli investimenti, basati su criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell'Unione intesa ad agevolare lo spostamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili.

(14) Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell'Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici hanno di fatto contribuito a dirigere gli investimenti privati, parallelamente alla spesa pubblica, verso gli investimenti sostenibili. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ definisce un obiettivo orizzontale del 40 % in investimenti climatici per i progetti infrastrutturali e di innovazione nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici.. I criteri comuni di sostenibilità delle attività economiche, tra cui l'impatto ambientale, potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l'Unione intraprenderà per mobilitare investimenti miranti al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali.

(15) Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori a causa di nozioni divergenti di "attività economica ecosostenibile", i requisiti nazionali che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti devono osservare se intendono commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come "ecosostenibili" dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche. Tali partecipanti ai mercati finanziari o emittenti comprendono i partecipanti ai mercati finanziari che rendono disponibili prodotti finanziari ecosostenibili e le società non finanziarie che emettono obbligazioni societarie ecosostenibili.

⁹ Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).

(16) Per non danneggiare gli interessi dei consumatori, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che offrono prodotti finanziari dovrebbero indicare come e in che misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vengono usati per determinare l'ecosostenibilità degli investimenti. Le informazioni pubblicate dovrebbero permettere agli investitori di conoscere la quota dell'investimento che finanzia attività economiche ecosostenibili sotto forma di percentuale di tutte le attività economiche, e quindi il livello di ecosostenibilità dell'investimento. Se un prodotto finanziario investe in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, le informazioni da comunicare dovrebbero specificare l'obiettivo o gli obiettivi ambientali a cui contribuisce l'investimento sottostante il prodotto finanziario, nonché come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario finanziano attività economiche ecosostenibili, compresi i dettagli sulle rispettive quote di attività abilitanti e di transizione. La Commissione dovrebbe specificare le informazioni da pubblicare a tale scopo. Tali informazioni dovrebbero permettere alle autorità nazionali competenti di verificare facilmente il rispetto dell'obbligo di informativa e di farlo rispettare in conformità al diritto nazionale applicabile. I partecipanti ai mercati finanziari che non tengono conto dei criteri per gli investimenti ecosostenibili dovrebbero fornire una dichiarazione al riguardo.

(16 -bis) Gli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, che forniscono un'integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (2019/C 209/01), raccomandano che le grandi società riferiscano in merito a determinati indicatori fondamentali di prestazione legati al clima sulla base del quadro istituito dal presente regolamento. In particolare, le informazioni relative alla percentuale del fatturato, delle spese in conto capitale (CapEx) o delle spese operative (OpEx) di tali grandi società non finanziarie associate ad attività economiche ecosostenibili, nonché gli indicatori fondamentali di prestazione adattati alle grandi società finanziarie forniscono informazioni utili agli investitori che sono interessati a società i cui prodotti e servizi contribuiscano in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno imporre a tali grandi società la pubblicazione annuale di tali indicatori fondamentali di prestazione e specificare ulteriormente tale requisito mediante atti delegati, in particolare per quanto riguarda le grandi società finanziarie. Sarebbe invece eccessivamente oneroso estendere tale obbligo alle società più piccole, ma queste ultime possono decidere di pubblicare tali informazioni su base volontaria.

(16 bis) L'obbligo di informativa di cui al presente regolamento integra le norme in materia di informativa contenute nel regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Per migliorare la trasparenza e per far sì che i partecipanti ai mercati finanziari forniscano agli investitori finali un punto di confronto oggettivo sulla quota di investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili, il presente regolamento integra gli obblighi di informativa contenuti nelle norme in materia di trasparenza e trasparenza precontrattuale e periodica per mezzo dei siti web di cui al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il regolamento (UE) 2019/2088 include tra gli "investimenti sostenibili" gli investimenti che perseguono obiettivi ambientali i quali, tra l'altro, dovrebbero comprendere investimenti in "attività economiche ecosostenibili" ai sensi del presente regolamento.

Gli investimenti sostenibili, compresi quelli ecosostenibili, dovrebbero soddisfare il requisito "non arrecare un danno significativo" formulato all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Al fine di garantire l'affidabilità, la coerenza e la comparabilità delle informative sulla sostenibilità nei mercati finanziari, le informazioni relative al presente regolamento dovrebbero utilizzare nella misura del possibile gli indicatori di sostenibilità esistenti, come indicato nella relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sulla finanza sostenibile del 29 maggio 2018. In tale contesto, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero basarsi, nella misura del possibile, sugli indicatori di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

(16 sexies) Per quanto riguarda le attività economiche svolte da imprese che non sono tenute a comunicare informazioni a norma del presente regolamento, in casi eccezionali potrebbe accadere che i partecipanti ai mercati finanziari non possano ragionevolmente ottenere le pertinenti informazioni per determinare in modo attendibile l'allineamento ai criteri di vaglio tecnico. In tali casi eccezionali, e soltanto per le attività economiche per le quali non è stato possibile ottenere informazioni complete, affidabili e tempestive, i partecipanti ai mercati finanziari possono effettuare valutazioni e stime complementari sulla base di informazioni provenienti da altre fonti. Tali valutazioni e stime dovrebbero compensare unicamente parti limitate e specifiche dei dati desiderati e fornire un risultato prudente. Al fine di assicurare informazioni chiare e non fuorvianti per gli investitori, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero spiegare chiaramente la base delle loro conclusioni e i motivi per cui sono tenuti a effettuare tali valutazioni e stime complementari ai fini dell'informativa destinata agli investitori finali.

(17) Al fine di evitare l'elusione dell'obbligo di informativa, è opportuno che esso si applichi anche ai prodotti finanziari presentati come prodotti che promuovono caratteristiche ambientali, inclusi quelli il cui obiettivo è la protezione dell'ambiente in senso lato.

(18) Ai fini della determinazione dell'ecosostenibilità di un'attività economica è opportuno stilare un elenco esauriente degli obiettivi ambientali. I sei obiettivi ambientali dovrebbero essere i seguenti: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

(18 bis) Un'attività economica che promuove l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in misura sostanziale a stabilizzare le emissioni di gas a effetto serra evitando o riducendo tali emissioni o migliorando l'assorbimento dei gas a effetto serra. L'attività economica dovrebbe essere coerente con l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall'accordo di Parigi. Tale obiettivo ambientale dovrebbe essere interpretato in linea con il pertinente diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di CO₂.

(18 bis bis) Un'attività economica che promuove l'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbe contribuire in modo sostanziale a ridurre o prevenire gli effetti negativi del clima attuale o futuro oppure il rischio di effetti negativi sull'attività stessa, sulle persone, sulla natura e sugli attivi. Tale obiettivo ambientale dovrebbe essere interpretato in linea con il pertinente diritto dell'Unione e con il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030.

(18 ter) L'obiettivo ambientale relativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine dovrebbe essere interpretato in linea con il pertinente diritto dell'Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1380/2013¹⁰ e le direttive 2000/60/CE¹¹, 2006/7/CE¹², 2006/118/CE¹³, 2008/56/CE¹⁴ e 2008/105/CE¹⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 91/271/CEE¹⁶, 91/676/CEE¹⁷ e 98/83/CE¹⁸ del Consiglio e la decisione (UE) 2017/848¹⁹ della Commissione, nonché le comunicazioni della Commissione del 18 luglio 2007 dal titolo "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea", del 14 novembre 2012 dal titolo "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", del 15 novembre 2012 dal titolo "A Fitness Check of EU Freshwater Policy" (un vaglio dell'adeguatezza della politica dell'UE in materia di acque dolci), e dell'11 maggio 2019 dal titolo "Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci".

-
- ¹⁰ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
- ¹¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
- ¹² Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).
- ¹³ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
- ¹⁴ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
- ¹⁵ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
- ¹⁶ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
- ¹⁷ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
- ¹⁸ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
- ¹⁹ Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).

(18 quater) L'obiettivo ambientale relativo alla transizione verso un'economia circolare dovrebbe essere interpretato in linea con il pertinente diritto dell'Unione in materia di economia circolare, rifiuti e sostanze chimiche, compresi i regolamenti (CE) n. 1013/2006²⁰, (CE) n. 1907/2006²¹ e (UE) 2019/1021²² e le direttive 2008/98/CE²³, 94/62/CE²⁴, 2000/53/CE²⁵, 2006/66/CE²⁶, 2011/65/UE²⁷, 2012/19/UE²⁸, 2010/75/UE²⁹, (UE) 2019/883³⁰ e (UE) 2019/904³¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 1999/31/CE³² del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1357/2014³³ della Commissione e le decisioni 2000/532/CE³⁴ e 2014/955/UE³⁵ della Commissione, nonché le comunicazioni della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" e del 16 gennaio 2018 dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare".

²⁰ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

²² Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

²³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

²⁴ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

²⁵ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

²⁶ Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

²⁷ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

²⁸ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

²⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

³⁰ Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

³¹ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

³² Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

³³ Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

³⁴ Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

³⁵ Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

Un'attività economica può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo relativo all'economia circolare attraverso vari mezzi, ad esempio aumentando la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento e la riutilizzabilità dei prodotti, riducendo l'uso delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, agevolando il cambio di destinazione, lo smontaggio e lo smantellamento nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, in particolare per ridurre l'uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo, nonché sviluppando modelli aziendali del tipo "prodotto-come-servizio" nonché catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l'utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali. Analogamente, la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, anche sostituendo tali sostanze con alternative più sicure, dovrebbe essere almeno in linea con i requisiti giuridici armonizzati stabiliti a livello dell'Unione. Un'attività economica può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo dell'economia circolare anche riducendo la produzione di rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione.

(18 quinquies) L'obiettivo ambientale relativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento dovrebbe essere interpretato in linea con il pertinente diritto dell'Unione, comprese le direttive 2000/60/CE, 2004/35/CE³⁶, 2004/107/CE³⁷, 2006/118/CE, 2008/50/CE³⁸, 2008/105/CE, 2010/75/UE, (UE) 2016/802³⁹ e (UE) 2016/2284⁴⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio.

³⁶ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

³⁷ Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3), modificata dalla direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione del 28 agosto 2015 (GU L 226 del 29.8.2015, pag. 4).

³⁸ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

³⁹ Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

⁴⁰ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(19) L'obiettivo ambientale relativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi dovrebbe essere interpretato in linea con il pertinente diritto dell'Unione, compresi i regolamenti (UE) n. 995/2010⁴¹, (UE) n. 1143/2014⁴² e (UE) n. 511/2014⁴³ e le direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, le direttive 91/676/CEE⁴⁵ e 92/43/CEE⁴⁶ del Consiglio, nonché le comunicazioni della Commissione del 21 maggio 2003 dal titolo "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)", del 3 maggio 2011 dal titolo "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020", del 6 maggio 2013 dal titolo "Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa", del 26 febbraio 2016 dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche" e del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", nonché il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁴⁷.

(19 bis bis) Un'attività economica può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo relativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi attraverso vari mezzi, ad esempio mediante la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e, quindi, il miglioramento dei servizi ecosistemici. Tali servizi sono raggruppati in quattro categorie, ossia i servizi di messa a disposizione, anche di cibo e acqua; i servizi di regolamentazione, compreso il controllo climatico e la lotta alle malattie; i servizi di sostegno, compresi i cicli dei nutrienti e la produzione di ossigeno; e i servizi culturali, compresi i benefici spirituali e ricreativi.

⁴¹ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

⁴² Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁴³ Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).

⁴⁴ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁴⁵ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

⁴⁶ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

(19 bis) Nel contesto del presente regolamento, la "gestione sostenibile delle foreste" dovrebbe essere intesa tenendo conto delle pratiche e dell'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat; della responsabilità di gestione (stewardship) e dell'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi, come definito nella risoluzione H1 - Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) del 1993; nonché del regolamento (UE) 2018/841[2], del regolamento (UE) n. 995/2010[3], della direttiva (UE) 2018/2001[4] e della strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale⁴⁸.

(19 ter) Nel contesto del presente regolamento, il termine "efficienza energetica" è utilizzato in senso lato e dovrebbe essere inteso tenendo conto del pertinente diritto dell'Unione, comprese la direttiva (UE) 2012/27⁴⁹, la direttiva (UE) 2018/844⁵⁰ nonché le disposizioni sui prodotti, di cui alla direttiva 2009/125/CE⁵¹, e il regolamento (UE) 2017/1369⁵².

⁴⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2013) 659 final.

⁴⁹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

⁵⁰ Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

⁵¹ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

⁵² Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(20) Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi per determinare se un'attività economica fornisce un contributo sostanziale all'obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell'evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nonostante le attività economiche che ne beneficiano danneggino l'ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. I criteri dovrebbero tenere conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti dall'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita, oltre all'impatto ambientale dell'attività economica.

(21) Ricordando l'impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a perseguire i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali a favore della crescita sostenibile e inclusiva e riconoscendo l'importanza dei diritti e delle norme internazionali minimi in materia di diritti umani e lavoro, il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia dovrebbe essere una condizione per considerare un'attività economica come ecosostenibile. Per tale ragione le attività economiche dovrebbero essere considerate ecosostenibili solo nel caso in cui siano svolte in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Le convenzioni fondamentali dell'ILO definiscono i diritti umani e del lavoro che le imprese dovrebbero rispettare. Alcune di tali norme internazionali sono sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime di salvaguardia non pregiudicano l'applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell'Unione.

Nell'attuazione di tali garanzie minime di salvaguardia, le imprese dovrebbero rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, comprese le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente tale principio.

(21 bis) Al fine di garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari al fine di introdurre norme tecniche di regolamentazione elaborate congiuntamente dalle autorità europee di vigilanza per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e il contenuto delle informazioni in relazione al principio "non arrecare un danno significativo". Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere coerenti con il contenuto, le metodologie e la presentazione degli indicatori relativi agli effetti negativi di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. Dovrebbero inoltre essere coerenti con i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro, le otto convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Ai fini dell'articolo 16 quater del presente regolamento, l'Autorità bancaria europea ("ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("EIOPA") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") (note collettivamente come le autorità europee di vigilanza, "AEV") istituite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero, tramite il comitato congiunto, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare gli articoli 2, 8, 9 e 11 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

(22) Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l'impatto ambientale di un'attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per tener conto di tale evoluzione. Affinché i criteri siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe definire, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche.

(23) Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull'ambiente, ma possono apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali se si riduce tale impatto negativo. Per queste attività economiche è opportuno definire criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l'altro, alla media del settore, ma che nel contempo evitino che l'attività economica finanziata, nel corso della sua vita economica, subisca effetti di dipendenza ("lock-in") dannosi per l'ambiente e, in particolare, resti fortemente vincolata al carbonio. Tali criteri dovrebbero tenere conto anche dell'impatto a lungo termine di ciascuna attività economica.

(24) Un'attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca all'ambiente più danni che benefici. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi, anche basandosi su qualsiasi requisito minimo stabilito in conformità del diritto dell'Unione. La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che siano basati sulle prove scientifiche disponibili, siano elaborati tenendo conto delle considerazioni relative al ciclo di vita, comprese le valutazioni esistenti del ciclo di vita, e siano aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione, in conformità con l'articolo 191 TFUE.

(24 bis) All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessaria transizione in corso verso un'economia climaticamente neutra e incentivarla, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 bis. Oltre all'uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività economiche e nei settori che sono già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività economiche e settori per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Si dovrebbe considerare che tali attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se le loro emissioni di gas a effetto serra sono sostanzialmente inferiori alla media del settore o dell'industria, non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e non comportano una dipendenza da attivi incompatibile con l'obiettivo della neutralità climatica, tenuto conto della vita economica di tali attivi. I criteri di vaglio tecnico di tali attività dovrebbero garantire che tali attività di transizione seguano un percorso credibile verso la neutralità climatica e dovrebbero essere adattati di conseguenza a intervalli regolari.

(24 ter) Si dovrebbe considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi. A tal fine, tale attività abilitante non dovrebbe comportare una dipendenza da attivi che compromettano gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi, e dovrebbe avere un significativo impatto positivo per l'ambiente sulla base delle considerazioni relative al ciclo di vita.

(25) La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell'Unione, compresi il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³, il sistema comunitario di ecogestione e audit dell'Unione⁵⁴, i criteri dell'Unione per gli appalti pubblici verdi⁵⁵ e i lavori in corso sulle norme relative all'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni⁵⁶. Per evitare incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione deve tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA)⁵⁷. La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto degli indicatori ambientali e dei quadri di rendicontazione esistenti, elaborati, tra gli altri, dalla Commissione e dall'AEA, e delle norme internazionali esistenti, come quelle elaborate, tra gli altri, dall'OCSE.

⁵³ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pubblici per un ambiente migliore {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM(2008)0400.

⁵⁶ 2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁵⁷ Allegati 4 e 5 del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).

(26) La Commissione, all'atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe tenere conto anche delle specificità del settore delle infrastrutture e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell'ambito di un'analisi costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe considerare il diritto e le norme pertinenti dell'Unione, tra cui le direttive 2001/42/CE⁵⁸, 2011/92/UE⁵⁹, 2014/23/UE⁶⁰, 2014/24/UE⁶¹ e 2014/25/UE⁶² del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la metodologia attuale e il lavoro di organizzazioni internazionali quali l'OCSE. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite⁶³.

(27) I criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che le attività economiche interessate di un determinato settore possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se contribuiscono in pari misura a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento. I criteri dovrebbero rispecchiare l'eventuale differenza, da un settore all'altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All'interno dei singoli settori i criteri non devono però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde.

⁵⁸ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁵⁹ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁶⁰ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁶¹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁶² Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁶³ <https://www.unpri.org/download?ac=1534>.

(28) All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico delle attività ecosostenibili, la Commissione dovrebbe valutare se la loro adozione darebbe luogo ad attivi non recuperabili o comporterebbe incentivi incoerenti, o se avrebbe un impatto negativo sui mercati finanziari.

(29) Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe definire criteri di vaglio tecnico che offrano sufficiente chiarezza giuridica, siano praticabili, di facile applicazione e verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità, evitando inutili oneri amministrativi. I criteri di vaglio tecnico potrebbero richiedere lo svolgimento di una valutazione del ciclo di vita, se sufficientemente praticabile e necessario.

(30) Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla definizione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali.

(31) È opportuno definire per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico che tengano conto del fatto che tale settore, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26% alle emissioni di gas serra totali dell'Unione. Come indicato nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile⁶⁴, il settore dei trasporti rappresenta circa il 30% degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell'Unione, che si traduce anche nell'espansione dell'elettrificazione o nella transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e della gestione del traffico.

⁶⁴ COM(2018) 97 final.

(32) È di particolare importanza che la Commissione, all'atto di elaborare i criteri di vaglio tecnico, svolga opportune consultazioni in linea con i principi del "legiferare meglio". Il processo di definizione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere i pertinenti portatori di interessi e basarsi sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile. La piattaforma dovrebbe essere composta da esperti che rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato. Tra i rappresentanti del settore pubblico dovrebbero rientrare gli esperti dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle autorità di vigilanza europee, della Banca europea per gli investimenti e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero rientrare i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici che rappresentano le industrie interessate, nonché esperti con competenze in materia contabile e di rendicontazione. La piattaforma dovrebbe inoltre includere esperti che rappresentano la società civile, compresi esperti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere incoraggiati a informare la Commissione qualora ritengano che un'attività economica che non soddisfa i criteri di vaglio tecnico o per la quale non è ancora stato elaborato alcun criterio debba essere considerata ecosostenibile, in modo da aiutare la Commissione a valutare l'opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico.

(32 bis) La piattaforma dovrebbe essere costituita in conformità delle norme orizzontali applicabili per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, anche per quanto riguarda il processo di selezione, che dovrebbe mirare a garantire un elevato livello di competenze, un equilibrio geografico e di genere, nonché una rappresentanza equilibrata delle pertinenti conoscenze tecniche, tenendo conto dei compiti specifici della piattaforma. Durante il processo di selezione la Commissione dovrebbe, conformemente alle norme orizzontali, effettuare una valutazione per determinare se esistano potenziali conflitti di interesse e adottare le misure adeguate per affrontare i conflitti.

(32 bis bis) La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico, compreso il loro impatto potenziale sulla valutazione degli attivi che fino all'adozione dei criteri di vaglio tecnico erano considerati ecosostenibili secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio tecnico per ulteriori usi nelle iniziative politiche che l'Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili nonché sul possibile ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità nell'applicazione dei criteri di vaglio tecnico. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo di ulteriori misure volte a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati, tenendo conto dell'obiettivo di evitare indebiti oneri amministrativi, sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali, nonché sul funzionamento delle garanzie minime di salvaguardia e l'eventuale necessità di integrarle.

(32 bis bis bis) La Commissione dovrebbe portare avanti l'attività del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile conferendogli uno status formale. I compiti del gruppo di esperti consistono, tra l'altro, nel fornire consulenza alla Commissione sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull'approccio adottato dalla piattaforma per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri. A tal fine, la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri mediante riunioni periodiche del gruppo di esperti degli Stati membri.

(33) Per specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche che consentono di determinare ciò che costituisce un contributo sostanziale e un danno significativo agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle informazioni da fornire per rispettare l'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 delta, paragrafo 3, e all'articolo 16 quater, e in relazione ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ad esempio mediante la piattaforma e il gruppo di esperti degli Stati membri, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(33 bis) Il presente regolamento integra gli obblighi di informativa previsti nel regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Per assicurare un corretto ed efficace controllo del rispetto del presente regolamento da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, gli Stati membri dovrebbero affidarsi alle autorità competenti designate in conformità del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, per garantire l'osservanza del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle misure e alle sanzioni, le quali dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le autorità nazionali competenti, l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA dovrebbero esercitare i poteri di intervento sui prodotti previsti nel PEPP, nel PRIIP e nel MiFIR, anche per quanto riguarda pratiche di vendita impropria o la divulgazione fuorviante di informazioni connesse alla sostenibilità, compresi gli obblighi di informazione stabiliti nel regolamento in materia di tassonomia.

(33 ter) Per garantire un'organizzazione efficiente e sostenibile delle prassi lavorative e di riunione concernenti sia la piattaforma che il gruppo di esperti degli Stati membri nonché per consentire un'ampia partecipazione e un'interazione efficace all'interno dei gruppi, dei loro sottogruppi, della Commissione e dei portatori di interessi, è opportuno prendere in considerazione, se del caso, l'uso di modalità virtuali e digitali rafforzate.

(34) Affinché gli attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti nel presente regolamento e prepararsi alla loro applicazione, gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili, per ciascun obiettivo ambientale, dodici mesi dopo l'adozione dei relativi criteri di vaglio tecnico.

(35) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente, al fine di valutare, tra l'altro, i seguenti elementi:

i) i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;

ii) l'eventuale necessità di rivedere e integrare i criteri fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un'attività economica;

iii) l'efficacia della tassonomia nell'incanalare gli investimenti privati verso attività sostenibili, in particolare per quanto riguarda il flusso di capitali verso imprese private e altri soggetti giuridici; e

iv) l'ulteriore sviluppo dell'attuale tassonomia e l'estensione del suo ambito di applicazione al di là delle attività economiche ecosostenibili, al fine di includere attività che arrecano un danno significativo all'ecosostenibilità, nonché ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali.

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono esserlo meglio a livello di Unione, data la necessità di introdurre a livello dell'Unione criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica è ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

2. Il presente regolamento si applica:

a. alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;

b. ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;

c. alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "investimento ecosostenibile", un investimento a favore di una o più attività economiche considerate ecosostenibili nell'ambito del presente regolamento;

b) "partecipante ai mercati finanziari", un partecipante ai mercati finanziari quale definito all'articolo 2, punto 1, e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

c) "prodotto finanziario", un prodotto finanziario quale definito all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

c bis) "emittente", un emittente quale definito all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵;

d) "mitigazione dei cambiamenti climatici", il processo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi;

e) "adattamento ai cambiamenti climatici", il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali o previsti e ai loro effetti;

f) "gas a effetto serra", uno dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶;

f bis) "gerarchia dei rifiuti", la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷;

g) "economia circolare", il mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia, il migliorare il loro uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l'impatto ambientale di tale uso, e il ridurre al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

g bis) "inquinanti", sostanze, vibrazioni, calore, rumore, luce o altri contaminanti presenti nell'aria, nell'acqua o nel terreno che potrebbero nuocere alla salute umana o all'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

⁶⁵ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

⁶⁶ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

⁶⁷ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

g ter) "suolo", lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie e costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;

h) "inquinamento",

i) l'introduzione diretta o indiretta di inquinanti, a seguito di attività umana, nell'aria, nell'acqua o nel terreno;

ii) nel contesto dell'ambiente marino, inquinamento quale definito all'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁸;

iii) nel contesto dell'ambiente acquatico, inquinamento quale definito all'articolo 2, punto 33, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹;

h bis) "ecosistema", il complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale;

h ter) "servizi ecosistemici", i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi ai benefici economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono dagli ecosistemi;

h quater) "biodiversità", la variabilità degli organismi viventi di qualunque origine, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

i) "buona condizione di un ecosistema", un ecosistema in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse;

⁶⁸ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁶⁹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque) (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- j) "efficienza energetica", l'utilizzo più efficiente dell'energia in tutte le fasi della catena dell'energia, dalla produzione al consumo finale;
- k) "buono stato ecologico", il buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE, determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, e come ulteriormente specificato nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione;
- k bis) "buono stato", buono stato chimico e buono stato ecologico nel caso delle acque superficiali e buono stato chimico e buono stato quantitativo nel caso delle acque sotterranee, classificate in conformità dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE e delle direttive 2008/105/CE e 2006/118/CE;
- k ter) "buon potenziale ecologico", stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in conformità dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE;
- l) "acque marine", acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE;
- m) "acque superficiali", acque superficiali quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/60/CE⁷⁰;
- m bis) "acque sotterranee", acque sotterranee quali definite all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2000/60/CE⁷¹;
- o) "autorità competente", un'autorità nazionale designata da uno Stato membro a fini di vigilanza sui partecipanti ai mercati finanziari per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti del presente regolamento.

⁷⁰ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁷¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Capo II

Attività economiche ecosostenibili

Articolo 3

Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri elencati di seguito:

- a) l'attività economica contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in conformità degli articoli da 6 a 11 bis;
- b) l'attività economica non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in conformità dell'articolo 12;
- c) l'attività economica è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 13;
- d) l'attività economica è conforme ai criteri di vaglio tecnico specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Uso dei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche nelle misure pubbliche,
nelle norme e nei marchi

Gli Stati membri e l'Unione applicano i criteri per determinare l'ecosostenibilità delle attività economiche, stabiliti all'articolo 3, in relazione a qualsiasi misura che stabilisca obblighi applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari o agli emittenti rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come "ecosostenibili".

Articolo 4a

Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Se un prodotto finanziario di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento relativo all'informativa investe in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi dell'articolo 2, punto 17, di tale regolamento, le informazioni da comunicare in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento includono quanto segue:

a) informazioni sull'obiettivo o gli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 5, a cui contribuisce l'investimento sottostante il prodotto finanziario;

b) una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario sono investiti in attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3.

La descrizione di cui al primo comma, lettera b), specifica la quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili, compresi i dettagli sulle rispettive quote di attività abilitanti e di transizione, sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il prodotto finanziario.

Articolo 4β

Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Se un prodotto finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento relativo all'informativa promuove caratteristiche ambientali, si applica mutatis mutandis l'articolo 4α.

Le informazioni da comunicare in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento relativo all'informativa sono accompagnate dalla seguente dichiarazione:

"Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto che tengono conto dei criteri dell'UE per gli investimenti ecosostenibili.

Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per gli investimenti ecosostenibili."

Articolo 4γ

Trasparenza di altri prodotti finanziari nelle informazioni precontrattuali e nelle relazioni periodiche

Se un prodotto finanziario non è soggetto all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento relativo all'informativa, le informazioni da comunicare in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento sono accompagnate dalla seguente dichiarazione:

"Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per gli investimenti ecosostenibili."

Articolo 4 delta

Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario

1. Qualsiasi impresa soggetta all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE include, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate alle attività economiche ecosostenibili di cui agli articoli 3 e 5.

2. In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue:

a) la percentuale del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati alle attività economiche ecosostenibili di cui agli articoli 3 e 5; e

b) la quota degli investimenti totali (Spese in conto capitale) e/o delle spese totali (spese operative) relativa ad attivi o processi associati alle attività economiche ecosostenibili di cui agli articoli 3 e 5.

3. Se un'impresa pubblica informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE in una relazione distinta conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 4, e all'articolo 29 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate in una relazione distinta.

4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 16 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 per precisare l'applicazione di tali paragrafi, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1° giugno 2021.

Articolo 5

Obiettivi ambientali

Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici,
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici,
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine,
- 4) la transizione verso un'economia circolare,
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento,
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Articolo 6

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera tanto da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico perché evita o riduce le emissioni di gas a effetto serra o migliora l'assorbimento dei gas a effetto serra con una delle modalità descritte di seguito, anche attraverso prodotti o processi innovativi, in linea con l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura dell'accordo di Parigi:

a) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete;

b) il miglioramento dell'efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis;

c) l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

d) il passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;

e) l'aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;

f bis) il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche mediante attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa;

g) la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;

h) la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio;

i) il sostegno di una delle modalità di cui sopra, in conformità dell'articolo 11 bis.

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sostenendo la transizione verso un'economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di gas a effetto serra, in particolare quelle da combustibili fossili solidi, se tale attività:

- i) presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell'industria;
- ii) non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio; e
- iii) non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi.

Ai fini del presente paragrafo e della definizione dei criteri di vaglio tecnico in conformità dell'articolo 14, la Commissione valuta il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti.

2. Prima di adottare l'atto delegato di cui al secondo comma, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 16 al fine di:

- a) integrare i paragrafi 1 e 1 bis per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Articolo 7

Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se:

a) tale attività economica comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi o riducono in modo sostanziale gli effetti negativi del clima attuale o previsto per il futuro sull'attività economica, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura e sugli attivi; o se

b) tale attività economica fornisce soluzioni di adattamento che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 11 bis, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi o riducono in modo sostanziale gli effetti negativi del clima attuale o previsto per il futuro sulle altre persone, sulla natura e sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura e sugli attivi.

1 bis. Le soluzioni di adattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), sono valutate e classificate in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili e prevengono e riducono, come minimo:

a) gli effetti negativi, sull'attività economica, dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato; oppure

b) gli effetti negativi che i cambiamenti climatici potrebbero comportare per l'ambiente in cui si svolge l'attività economica;

c) o sostengono una delle modalità di cui sopra, in conformità dell'articolo 11 bis.

2. Prima di adottare l'atto delegato di cui al secondo comma, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 16 al fine di:

a) integrare i paragrafi 1 e 1 bis per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici;

b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Articolo 8

Contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenirne il deterioramento quando sono già in buono stato, oppure a conseguire il buono stato ecologico delle acque marine, o a prevenirne il deterioramento quando sono già in buono stato ecologico, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

- a) la protezione dell'ambiente dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresi i contaminanti che destano nuove preoccupazioni, quali i prodotti farmaceutici e le microplastiche, anche assicurando la raccolta, il trattamento e lo scarico adeguati delle acque reflue urbane e industriali;
- b) la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e aumentando l'accesso dei cittadini ad acqua potabile pulita;
- d) il miglioramento della gestione e dell'efficienza idrica, anche proteggendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici, promuovendo un uso sostenibile dell'acqua basato su una protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante il ricorso a misure quali il riutilizzo dell'acqua, assicurando la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nelle acque sotterranee e di superficie o contribuendo a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità, o qualsiasi altra attività che protegga o migliori lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici;
- e) la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, anche proteggendo, preservando o ripristinando l'ambiente marino e prevenendo e riducendo gli apporti nell'ambiente marino;
- f) il sostegno di una delle modalità di cui sopra, in conformità dell'articolo 11 bis.

2. Prima di adottare l'atto delegato di cui al secondo comma, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 16 al fine di:

- a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;

b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 9

Contributo sostanziale all'economia circolare

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di questo obiettivo ambientale attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a) il miglioramento dell'uso efficiente delle risorse naturali, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso:

i) la riduzione dell'uso di materie prime primarie o aumentando l'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; e

ii) misure di efficienza energetica e delle risorse;

b) l'aumento della durabilità, della riparabilità, della possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;

c) l'aumento della riciclabilità dei prodotti, compresi i singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;

- d) la riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose e la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita, in linea con gli obiettivi stabiliti dal diritto dell'Unione, anche sostituendo tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità;
- e) il prolungamento dell'uso dei prodotti, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento, la riparazione e la condivisione;
- f) l'aumento dell'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;
- g) la prevenzione o la riduzione della produzione di rifiuti, anche derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;
- h) l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti;
- h bis) il potenziamento dello sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero risultanti siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando il downcycling;
- i) la riduzione al minimo dell'incenerimento e l'evitare lo smaltimento dei rifiuti (compresa la messa in discarica), conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;
- j) l'evitare e il ridurre la dispersione di rifiuti;
- k ter) il sostegno di una delle modalità di cui sopra, in conformità dell'articolo 11 bis.

2. Prima di adottare l'atto delegato di cui al secondo comma, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 16 al fine di:

- a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un'economia più circolare;
 - b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.
 4. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 10

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento attraverso una delle modalità descritte di seguito:
 - a) la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra;
 - b) il miglioramento del livello di qualità dell'aria, dell'acqua o del suolo nelle zone in cui l'attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli impatti negativi e i rischi per la salute umana e l'ambiente;
 - c) la prevenzione o la riduzione al minimo degli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente legati alla produzione e all'uso e allo smaltimento di sostanze chimiche;

- d) il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti.
 - e) il sostegno di una delle modalità di cui sopra, in conformità dell'articolo 11 bis.
2. Prima di adottare l'atto delegato di cui al secondo comma, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 16 al fine di:

- a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.
4. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 11

Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare e ripristinare la biodiversità e a conseguire la buona condizione degli ecosistemi, o a proteggere gli ecosistemi che sono già in buone condizioni, attraverso una delle modalità descritte di seguito:
- a) la conservazione della natura e della biodiversità, anche conseguendo uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie naturali e seminaturali, o prevenendone il deterioramento quando presentano già uno stato soddisfacente, e proteggendo o ripristinando gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici al fine di migliorarne la condizione nonché la capacità di fornire servizi;
 - b) l'uso e la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso l'adeguata protezione della biodiversità del suolo, la neutralità in termini di degrado del suolo e la bonifica dei siti contaminati;
 - c) pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
 - d) la gestione sostenibile delle foreste, comprese le pratiche e l'utilizzo delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
- d bis) il sostegno di una delle modalità di cui sopra, in conformità dell'articolo 11 bis.

2. Prima di adottare l'atto delegato di cui al secondo comma, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie dalla piattaforma per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 16 al fine di:

a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si considera che un'attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3. La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all'articolo 14.

4. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Articolo 11 bis

Attività abilitanti

Si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti all'articolo 5 se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi e se tale attività:

- a) non comporta una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi;
- b) ha un significativo impatto positivo per l'ambiente sulla base delle considerazioni relative al ciclo di vita.

Articolo 12

Danno significativo agli obiettivi ambientali

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e previsto per il futuro su sé stessa o sulle altre persone, sulla natura e sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce al buono stato, o se del caso a un buon potenziale ecologico, dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali e nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; o se l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili, o se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o se l'attività nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse comunitario.

1 bis. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad f), occorre tenere conto degli impatti ambientali dell'attività stessa, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita.

Articolo 13

Garanzie minime di salvaguardia

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall'impresa che svolge un'attività economica al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Nell'attuare le procedure volte ad assicurare il rispetto delle garanzie minime di salvaguardia di cui all'articolo 3, lettera c), le imprese rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Articolo 14

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

1. I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2:

- a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, tenendo conto degli effetti sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti, tenendo conto degli effetti sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori soglia, altrimenti sono qualitativi;
- d) fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore;
- d bis) utilizzano, nella misura del possibile, gli indicatori di sostenibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- e) si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 TFUE;
- f) tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando l'impatto ambientale dell'attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la loro produzione, uso e fine vita;

- g) tengono conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica, in particolare:
- i) se si tratta di un'attività abilitante di cui all'articolo 11 bis;
 - ii) se si tratta di un'attività di transizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis;
- e indicano chiaramente, se del caso, se l'attività economica rientra in una delle categorie di cui ai punti i) e ii).
- h) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un'economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
- i) contemplano tutte le attività economiche all'interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali di cui all'articolo 5 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;
- j) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità.

2. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri applicabili ad attività legate al passaggio all'energia pulita coerenti con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, segnatamente l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

2 bis. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili.

3. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie al trasferimento modale, a misure di efficienza e all'uso di carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.

4. La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

In tale contesto, prima di modificare o sostituire un atto delegato, la Commissione valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro impatto sui mercati dei capitali, compreso l'incanalamento degli investimenti verso attività economiche sostenibili.

Per assicurare che le attività economiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis, rimangano su un percorso di transizione credibile e coerente con un'economia climaticamente neutra, la Commissione riesamina i criteri di vaglio tecnico per tali attività almeno ogni 3 anni e, se del caso, modifica l'atto delegato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, adottato a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Articolo 15

Piattaforma sulla finanza sostenibile

1. La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile, composta in modo equilibrato dai seguenti gruppi:

- a) rappresentanti:
 - i) dell'Agenzia europea dell'ambiente;
 - ii) delle autorità europee di vigilanza;
 - iii) della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;
 - iii bis) dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

b) esperti che rappresentano pertinenti portatori di interessi del settore privato, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici che rappresentano le industrie interessate, nonché esperti con competenze in materia contabile e di rendicontazione;

b bis) esperti che rappresentano la società civile, compresi esperti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance;

c) esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento;

d) esperti che rappresentano il mondo accademico, comprese le università, gli istituti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche, anche con competenze globali.

2. La piattaforma sulla finanza sostenibile:

a) fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 14, e sull'eventuale necessità di aggiornarli;

b) analizza l'impatto dei criteri di vaglio tecnico in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;

c) assiste la Commissione nell'analisi delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica;

d bis) fornisce consulenza alla Commissione, ove opportuno, sul possibile ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità nel sostenere l'applicazione dei criteri di vaglio tecnico;

e) monitora le tendenze, a livello dell'UE e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali diretti verso investimenti sostenibili e ne dà conto periodicamente alla Commissione;

e bis) fornisce consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di sviluppare ulteriori misure volte a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati;

e bis bis) fornisce consulenza alla Commissione sull'utilizzabilità dei criteri di vaglio tecnico, tenendo conto dell'obiettivo di evitare indebiti oneri amministrativi;

f) fornisce consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento;

f bis) fornisce consulenza alla Commissione sulla valutazione e lo sviluppo di politiche in materia di finanza sostenibile, anche per quanto riguarda questioni relative alla coerenza delle politiche;

f ter) fornisce consulenza alla Commissione sulla realizzazione di altri obiettivi legati alla sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali;

h) fornisce consulenza alla Commissione sul funzionamento dell'articolo 13 e sull'eventuale necessità di integrarne le prescrizioni.

2 bis. La piattaforma tiene conto di un'ampia gamma di pareri dei portatori di interessi.

3. La piattaforma è presieduta dalla Commissione e costituita conformemente alle norme orizzontali applicabili per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. In tale contesto la Commissione può invitare esperti con competenze specifiche su base ad hoc.

4. La piattaforma svolge i suoi compiti conformemente al principio della trasparenza. La Commissione pubblica sul suo sito web i verbali delle riunioni della piattaforma nonché altri documenti pertinenti.

5. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un'attività economica nonostante non soddisfino i criteri di vaglio tecnico stabiliti in conformità del presente regolamento o nonostante per tale attività i criteri non siano ancora stati stabiliti possono informarne la piattaforma sulla finanza sostenibile.

Articolo 15 bis
Autorità competenti

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate in conformità del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari controllino il rispetto da parte dei partecipanti ai mercati finanziari dei requisiti di cui agli articoli 4 alfa, 4 beta e 4 gamma del presente regolamento. Tutte le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, tutte le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 15 ter
Misure e sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni da applicare in caso di violazione dell'articolo 4 (alfa, beta e gamma). Le misure e le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4 delta, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9 , paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione e durante l'elaborazione di atti delegati, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (gruppo di esperti degli Stati membri) di cui all'articolo 16 ter. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione agisce conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 delta, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16 ter

Gruppo di esperti degli Stati membri

1. Il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (gruppo di esperti degli Stati membri) fornisce consulenza alla Commissione sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull'approccio adottato dalla piattaforma di cui all'articolo 15 per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri in conformità dell'articolo 14.

2. La Commissione informa gli Stati membri mediante riunioni del gruppo di esperti al fine di facilitare un tempestivo scambio di opinioni tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare per quanto riguarda i principali risultati prodotti dalla piattaforma, ad esempio nuovi criteri di vaglio, aggiornamenti sostanziali dei criteri o progetti di relazione.

Articolo 16 ter

Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all'informativa)

Il regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all'informativa) è così modificato:

Articolo 2

"2 (nuovo). Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 2, punto 17, in linea con il contenuto, le metodologie e la presentazione degli indicatori in materia di effetti negativi di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7.

Le AEV trasmettono alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 1° dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010."

Articolo 8

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell'informativa precontrattuale

"2 bis (nuovo). Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all'articolo 4 beta del regolamento in materia di tassonomia, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, le informazioni a norma dell'articolo 4 beta del regolamento in materia di tassonomia."

"4 (nuovo). Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni di cui all'articolo 2 bis (nuovo) del presente regolamento.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche nonché delle loro differenze, come pure dell'obiettivo di perseguire un'informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, per conseguire tale obiettivo, modificano, se del caso, le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle date di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento in materia di tassonomia in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5 di tale regolamento.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 1° giugno 2021 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di tassonomia ed entro il 1° giugno 2022 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4, 5 e 6, di tale regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010."

Articolo 9

Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali

"2 bis (nuovo). Nelle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono le informazioni a norma dell'articolo 4 alfa del regolamento in materia di tassonomia."

"6 (nuovo). Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni di cui all'articolo 2a (nuovo) del presente regolamento.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 nonché delle loro differenze, come pure dell'obiettivo di perseguire un'informativa accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa e, per conseguire tale obiettivo, modificano, se del caso, le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle date di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento in materia di tassonomia in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5 di tale regolamento.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 1° giugno 2021 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di tassonomia ed entro il 1° giugno 2022 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4, 5 e 6, di tale regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010."

Articolo 11

Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche

"Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (nuova) per un prodotto finanziario di cui all'articolo 4 alfa del regolamento in materia di tassonomia, le informazioni a norma dell'articolo 4 alfa di tale regolamento;

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) (nuova) per un prodotto finanziario di cui all'articolo 4 beta del regolamento in materia di tassonomia, le informazioni a norma dell'articolo 4 beta di tale regolamento."

"5 (nuovo). Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (nuova) e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) (nuova) del presente regolamento.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, le AEV tengono conto dei vari tipi di prodotti finanziari, delle loro caratteristiche e obiettivi nonché delle loro differenze e modificano, se del caso, le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4. I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto delle date di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento in materia di tassonomia in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5 di tale regolamento. Le AEV aggiornano le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

Le AEV presentano alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 1° giugno 2021 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di tassonomia ed entro il 1° giugno 2022 in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4, 5 e 6, di tale regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010."

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 17

Riesame

Entro [due anni dopo l'entrata in vigore], e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio tecnico delle attività economiche ecosostenibili;
- b) l'eventuale necessità di rivedere e integrare i criteri fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un'attività economica;
- c) l'uso della definizione di investimento ecosostenibile nel diritto dell'Unione, e a livello di Stati membri, incluse le disposizioni necessarie per istituire meccanismi di verifica della conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento;
- d) l'efficacia della tassonomia nell'incanalare gli investimenti privati verso attività sostenibili, segnatamente per quanto riguarda il flusso di capitali, in particolare di capitale proprio, verso imprese private e altri soggetti giuridici, da un lato attraverso i prodotti finanziari di cui al presente regolamento e, dall'altro mediante altri prodotti finanziari, in applicazione dei criteri di vaglio tecnico;

e) l'accesso dei partecipanti ai mercati finanziari di cui al presente regolamento e degli investitori a informazioni e dati affidabili, tempestivi e verificabili relativi a imprese e ad altri soggetti giuridici, tenendo conto del relativo onere amministrativo, nonché le modalità di verifica di tali dati, necessari per determinare il grado di allineamento ai criteri di vaglio tecnico e per assicurare la conformità agli stessi, tenendo conto delle imprese, rientranti o meno nell'ambito di applicazione del regolamento, che beneficiano degli investimenti e, in entrambi i casi, per quanto riguarda sia il capitale proprio che il capitale di debito;

f) le disposizioni di vigilanza di cui agli articoli 15 bis e 15 ter.

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione pubblica una relazione che illustra le disposizioni necessarie per estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di:

a) sviluppare ulteriormente l'attuale tassonomia ed estendere il suo ambito di applicazione al di là delle attività economiche ecosostenibili, al fine di includere le attività economiche che non hanno un impatto significativo sull'ecosostenibilità nonché le attività che arrecano un danno significativo all'ecosostenibilità, così come riesaminare l'adeguatezza di obblighi di informativa specifici relativi alle attività abilitanti e di transizione;

b) includere altri obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali.

2. Entro [due anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione valuta l'efficacia delle procedure consultive per l'elaborazione dei criteri di vaglio tecnico stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli articoli 4, 4 alfa, 4 beta, 4 gamma e 4 delta si applicano:
 - a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, punti 1) e 2), entro il 31 dicembre 2021;
 - b) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, punti da 3) a 6), entro il 31 dicembre 2022.
3. L'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai regimi di incentivi fiscali basati su certificati che esistono da prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che stabiliscono i requisiti applicabili ai prodotti finanziari destinati a finanziare progetti sostenibili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente